



PROVINCIA DI VERONA
Il Presidente

Verona, 28 agosto 2013

pagina 1/1

Decreto n. 68

Oggetto: archiviazione del procedimento di annullamento del provvedimento comunale di Zimella di diniego al rilascio del titolo autorizzativo all'azienda agricola Lunardi Giancarlo, nell'ambito di Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

Decisione: archivio il procedimento di annullamento del provvedimento comunale di Zimella di diniego al rilascio del titolo autorizzativo all'Azienda Agricola Giancarlo Lunardi, nell'ambito di Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), con l'accertamento delle violazioni a carico del Comune di Zimella e con la constatazione della mancanza di interesse pubblico.

Motivazione: Con nota del 15 aprile 2013, pervenuta al protocollo provinciale in data 19 aprile 2013, n. 42184, il sig. Giancarlo Lunardi chiede alla Provincia il rilascio di parere in merito alla legittimità dell'intervento da lui richiesto di costruzione di un capannone a uso avicolo e denegato dal Comune di Zimella nell'ambito della conferenza di servizi decisoria di cui alla pratica di Sportello Unico n. 357-2012 del 28 agosto 2012.

Con nota del 22 maggio 2013, protocollo provinciale n. 52360, la dirigente del servizio urbanistica, ha trasmesso al Comune di Zimella l'avvio del procedimento per la contestazione delle violazioni per l'accertamento dell'illegittimità del diniego opposto all'Azienda agricola Lunardi.

Il Comune di Zimella ha presentato osservazioni e controdeduzioni, pervenute il 19 luglio 2013, protocollo provinciale numero 73114.

Dall'istruttoria svolta dal servizio urbanistica emerge che le osservazioni presentate non apportano nuovi elementi rispetto a quanto già contestato.

L'autorizzazione alla realizzazione di un nuovo edificio produttivo in zona agricola non poteva essere demandata o rinviata a un momento successivo all'approvazione del Piano degli Interventi (PI), come determinato dal provvedimento comunale contestato, rimanendo disciplinata dalla normativa transitoria e di settore per il combinato disposto dagli articoli 48 comma 7 ter, lettera a), numero 3) e dall'articolo 44, comma 8, della legge regionale 11/2004 e successive modificazioni.



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Nel caso in esame, l'istanza di realizzazione di un capannone ad uso allevamento avicolo è supportata dal parere favorevole condizionato dell'ULSS n. 20 di Verona, in linea con quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, della legge regionale 11/2004 e successive modificazioni.

Le suddette norme garantiscono continuità alla disciplina delle trasformazioni territoriali per gli edifici produttivi agricoli; più in generale il Piano Regolatore Generale (PRG) diventa - per le parti compatibili col PAT - il PI, come indicato dall'articolo 48, comma 5 bis, della legge regionale 11/2004 e successive modificazioni.

Le norme del PAT che rinviano al PI non possono quindi prevalere sulle riserve che la legge prevede per la continuità delle azioni delle attività produttive agricole.

Si ritiene in definitiva illegittimo il provvedimento comunale n. 6491 del 18 ottobre 2012 e si accerta peraltro che non sussiste un interesse pubblico all'annullamento dello stesso, in quanto tale provvedimento non compromette interessi pubblici ed è di esclusivo interesse dell'imprenditore agricolo, il quale non ha opposto ricorso alla competente Autorità Giudiziaria a tutela dei propri interessi nei tempi previsti dalla legge.

Ritengo quindi che sussistano i motivi per l'archiviazione del procedimento con l'accertamento delle violazioni a carico del Comune di Zimella e con la constatazione della mancanza di interesse pubblico.

Avvertenze Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. per il Veneto, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento.



Il Presidente
Giovanni Miozzi